

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 23

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori NISINI, DE VECCHIS e PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Benché il nostro ordinamento abbia un apparato normativo che si prefigge di tutelare la sicurezza dei lavoratori sui luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa, sono ancora numerosi gli incidenti che mettono a rischio l’incolumità di lavoratrici e lavoratori e talvolta ne causano la morte.

In realtà, dopo gli avvenimenti storici e lo sviluppo sociale del secolo scorso, gli ordinamenti contemporanei hanno dedicato molta attenzione al tema della tutela materiale e immateriale della persona e della sua dignità, in modo particolare nel mondo del lavoro. Superata la fase della rivoluzione industriale in senso «fordista», l’avvento del capitalismo

è stato accompagnato dalle lotte per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori da cui oggi non possiamo più prescindere. La Costituzione della Repubblica italiana, infatti, vede, non soltanto nel suo primo articolo: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» e nell’articolo 4 dei principi fondamentali, ma anche nella parte I – dedicata ai diritti e doveri dei cittadini – il riconoscimento del lavoro quale diritto da dover esercitare secondo le proprie scelte e in condizioni dignitose.

Al lavoro è quindi riconosciuta una importantissima funzione sociale di «progresso materiale o spirituale della società». È per tale ragione che all’articolo 35 della Costitu-

zione è stabilito che la nostra Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, anche ai fini di assicurare una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Secondo recenti dati pubblicati dall'INAIL, relativi alle denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali del primo mese del 2019, per un confronto con il primo mese del 2018, c'è stato un incremento preoccupante di infortuni sul lavoro (47.982 contro i 44.715 del gennaio 2018), pari ad un aumento del 7,3 per cento nei confronti di un anno che si è concluso molto negativamente. Resta allarmante la gestione conto Stato che passa dalle 8.216 denunce a 9.192 (+11,9 per cento), seguita dall'Agricoltura con +9,8 per cento e da Industria e Servizi con +6,8 per cento. Tale aumento, sull'analisi territoriale vede una forte crescita di infortuni al Nord dove sono aumentati dell'11,2 per cento, seguito dal Centro con un +5,4 per cento; solo al Sud si registra un lieve calo dello 0,1 per cento. Tuttavia qualche notizia positiva sembra arrivare dalle denunce di infortuni mortali che risultano in diminuzione significativa (44 contro le 67 dell'anno precedente); ma si tratta di dati provvisori, che andrebbero pertanto verificati.

Nelle scorse legislature sono state istituite diverse Commissioni di inchiesta sul fenomeno degli infortuni e della sicurezza sul lavoro.

La presente proposta, composta da sette articoli, mira ad istituire anche nella XVIII legislatura una Commissione monocamerale di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro.

L'articolo 1 istituisce, per l'appunto, detta Commissione.

L'articolo 2 detta norme per la composizione. In particolare, la Commissione si compone di venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo ed un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

L'articolo 3 invece detta disposizioni in tema di competenze della Commissione, la

quale è chiamata a svolgere le seguenti funzioni: *a)* valutare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'adeguatezza della medesima normativa e l'eventuale esigenza di apportarvi modifiche o integrazioni; *b)* rilevare la presenza di forme di trasgressione delle norme in vigore e l'incidenza che le stesse hanno sugli infortuni sul lavoro; *c)* valutare le modalità di controllo da parte degli organi di vigilanza in merito alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e la loro efficacia; *d)* rilevare l'entità della presenza dei minori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero; *e)* valutare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Sistema sanitario nazionale e sul sistema economico in generale.

Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 prevede il segreto, in base al quale i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti all'esame della Commissione medesima.

L'articolo 6 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Per il funzionamento sono stanziati fondi nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

L'articolo 7, infine, stabilisce che la Commissione debba svolgere una relazione annuale al Senato sull'oggetto della propria attività investigativa.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo ed un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. La Commissione ha un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Il Presidente del Senato convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è

proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Ai fini dell'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un nome per la carica di vicepresidente e un nome per la carica di segretario. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'adeguatezza della medesima normativa e l'eventuale esigenza di apportarvi modifiche o integrazioni;

b) rilevare la presenza di forme di trasgressione delle norme in vigore e l'incidenza che le stesse hanno sugli infortuni sul lavoro;

c) valutare le modalità di controllo da parte degli organi di vigilanza in merito alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e la loro efficacia;

d) rilevare l'entità della presenza dei minori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero;

e) valutare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Sistema sanitario nazionale e sul sistema economico in generale.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze

connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

